

LEGGE REGIONALE

"Regolamentazione Accensione stoppie"

LEGGE REGIONALE

"Regolamentazione accensione stoppie"

Il Consiglio Regionale ha approvato la seguente legge regionale:

Art. 1

Per il territorio della Regione Puglia il tempo e le condizioni nel rispetto delle quali è possibile dar fuoco alle stoppie sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2

Le operazioni di accensione delle stoppie nei campi non potranno aver luogo prima del 15 luglio nei territori agrari siti ad un livello altimetrico fino a 300 metri e prima del 31 luglio in tutti gli altri territori siti ad un livello superiore.

Art. 3

Le operazioni di accensione delle stoppie devono essere effettuate adottando tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, nel rispetto delle disposizioni di Pubblica Sicurezza vigenti in materia e delle modalità prescritte dagli artt. 71, 73 e 237 della legge sulle Opere Pubbliche 20 Marzo 1865 n. 2248 allegato F.

In ogni caso chi accende il fuoco deve assistere di persona alle operazioni fino a quando il fuoco sia spento con il numero occorrente di operatori impegnati a seguire, battendo con frasche verdi e flabelli metallici, lo sviluppo delle piante e a impedire una eventuale propagazione del fuoco con l'impiego, di badili, di pale e di ogni altro mezzo all'uopo necessario.

Art. 4

In prossimità di zone boschive è vietato bruciare le stoppie, gli sterpi e il seccume nelle giornate di vento.

In condizioni atmosferiche normali l'accensione delle stoppie in prossimità di zone boschive va comunque effettuata ad una distanza non inferiore a metri 100 dal ciglio dei boschi e deve essere preceduta :

- a) dalla creazione di una fascia di sicurezza priva di vegetazione per tutta l'estensione direttamente confinante con i boschi per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi al bosco;
- b) dalla creazione di altra fascia rispetto, al margine della zona da bruciare, di terreno arato per una larghezza non inferiore a metri 10 e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro

I CONSIGLIERI SECRETARI
Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta dell'11 giu
gno 1974 ed è conforme al testo deliberato dal
Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro